



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

Allegato alla delibera

di CC GC n. 7

del 28/03/2015



SEGRETARIO GENERALE

(*ott. Alessandro Tomaselli*)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2015



SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Soggetti passivi

Art. 3 Determinazione dell'imposta

Art. 4 Decorrenza

Art. 5 Rinvio a disposizioni di legge



Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Villanuova sul Clisi.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Villanuova sul Clisi, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.9.2011, nel seguente modo:
 - per il 2015 nella misura dello 0,8%;

Art. 4 – DECORRENZA

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.



Art. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

